

4) Se sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con i paragrafi 3, lettere a) e b), punto i), e 1, della direttiva 98/59/CE far gravare sui lavoratori, che fanno valere in giudizio l'invalidità del loro licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo adducendo che il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento non ha svolto correttamente la procedura di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, un onere della prova che vada oltre quello di fornire elementi per suffragare una situazione di controllo.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

Quali ulteriori oneri di prova possano essere imputati in questo caso ai lavoratori sulla base delle norme citate.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Limoges (Francia) il
6 febbraio 2017 — Banque Solfea SA/Jean-François Veitl**

(Causa C-63/17)

(2017/C 144/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Limoges

Parti

Ricorrente: Banque Solfea SA

Convenuto: Jean-François Veitl

Questione pregiudiziale

Se, nel caso di un tasso annuo effettivo globale pari al 6,75772 %, la regola prevista nelle versioni francesi della direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 ⁽¹⁾ e della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 ⁽²⁾ secondo la quale «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» [traduzione letterale: «Il risultato del calcolo è espresso con un'accuratezza di almeno un decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno] consenta di ritenere che l'indicazione di un TAEG del 6,75 % sia corretta.

⁽¹⁾ Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio
2017 — Oftalma Hospital Srl/C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte**

(Causa C-65/17)

(2017/C 144/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Oftalma Hospital Srl

Controricorrenti: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 ⁽¹⁾, il quale prevede che gli appalti aventi ad oggetto servizi elencati nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16, debba essere interpretato nel senso che i predetti contratti restano comunque assoggettati ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, trasparenza e non discriminazione, di cui agli articoli 43, 49 ed 86 [CE];
- 2) in caso di risposta positiva al primo quesito, se l'articolo 27 della direttiva 92/50/CEE, il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche ai contratti di appalto aventi ad oggetto servizi elencati nell'allegato IB della direttiva;
- 3) se l'articolo 27 della direttiva 92/50/CEE, il quale prevede che in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, osti all'applicazione di una normativa interna che, per gli appalti pubblici stipulati in epoca anteriore all'emanazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 ⁽²⁾, ed aventi ad oggetto servizi elencati nell'allegato IB della direttiva 92/50/CEE, non assicuri l'apertura alla concorrenza, in caso di adozione della procedura negoziata.

⁽¹⁾ Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 9 febbraio 2017 — IR/JQ

(Causa C-68/17)

(2017/C 144/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: IR

Resistente: JQ

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: la «direttiva 2000/78/CE») debba essere interpretato nel senso che la Chiesa possa imporre ad un'organizzazione quale la resistente nella presente controversia, ove quest'ultima chieda a lavoratori con funzioni direttive di assumere un atteggiamento di lealtà e di correttezza, di trattare in maniera differente quelli appartenenti alla Chiesa stessa e quelli aderenti invece ad altra Chiesa ovvero aconfessionali.